



24343-24

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati

-Presidente -

Andrea Gentili

Alberto Galanti

Giuseppe Noviello

- Relatore -

Fabio Zunica

Sent. n. 878 sez.

DE- 4/06/2024

R.G.N. 6871/2024

MOTIVAZIONE

SEMPLIFICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

nel procedimento a carico del medesimo;

avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo

che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente ai capi d) ed e) con

rigetto nel resto del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- a impiego del d.lgs.

Il Presidente della Sezione
Giuseppe Noviello

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 19/05/2020 con cui [redacted] era stato condannato in ordine al reato ex art. 609 bis cod. pen. applicando le attenuanti generiche e rideterminando la pena finale, confermando altresì nel resto la sentenza.

2. Avverso la predetta sentenza [redacted] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce la violazione degli artt. 589 e 599 bis cod. proc. pen., avendo la corte deciso in maniera difforme rispetto a quanto stabilito in sede di intervenuto concordato. In quella sede si era chiesta l'applicazione della pena finale di anni 4 mesi 3 di reclusione con domanda altresì di accesso al programma di giustizia riparativa. Istanza tuttavia rigettata dalla Corte di appello. Si aggiunge che essendo stato condannato l'imputato per un reato cd. ostativo, il denegato positivo svolgimento di un programma di giustizia riparativa prima della espiazione della pena in carcere gli avrebbe consentito di chiedere – alla luce del novellato art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario – l'applicazione di una misura alternativa, potendo chiedere così di scontare la pena fuori dell'istituto penitenziario una volta che la stessa risulterà inferiore a 4 anni.

4. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 129-bis cod. proc. pen., norma di portata generale, introdotto dall'art. 7 D. Igs. n. 150/2022, dispone che:

"1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparati va di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparati va possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparati va per un

periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore."

Come già stabilito da questa Corte con decisione che si condivide (Sez. 2 - n. 6595 del 12/12/2023 (dep. 14/02/2024) Rv. 285930 - 01), il procedimento riparativo non è un procedimento giurisdizionale: il programma riparativo e le attività che gli sono propri appartengono non al procedimento/processo penale, quanto piuttosto all'ordine di un servizio pubblico di cura della relazione tra persone, non diversamente da altri servizi di cura relazionale ormai diffusi in diversi settori della sanità e del sociale. Ciò spiega le ragioni per le quali, all'interno del procedimento riparativo, operano regole di norma non mutuabili da quelle del processo penale, ed anzi, incompatibili con quelle del processo penale: volontarietà, equa considerazione degli interessi tra autore e vittima, consensualità, riservatezza, segretezza.

Ed invero, proprio perché l'oggetto e la finalità del percorso riparativo sono completamente diversi da quelli del processo penale, non possono in entrambi operare gli stessi principi.

Tanto conferma come la domanda di ammissione a programma di giustizia riparativa ancorchè presentata, come nel caso in esame, in calce ad istanza di concordato ex art. 599 bis comma 3 cod. proc. pen., formulata con rinuncia a motivi ed insistendo solo per quelli afferenti la applicazione delle attenuanti generiche prevalenti, con pena finale pari ad anni 4 e mesi 3 di reclusione, non può ritenersi parte integrante del patto di concordato, così che la decisione della corte di non sospendere il procedimento " a fronte di una richiesta di ammissione alla giustizia riparativa " non integra alcuna violazione degli evocati artt. 589 e 599 bis cod. proc. pen.

In questo quadro si pone, e lo si riporta per completezza, anche il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6595 del 12/12/2023 Cc. (dep. 14/02/2024) Rv. 285930 - 01

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte



costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Roma 04/06/2024


Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Giovanni Liberati




In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge



Depositata in Cancelleria

Oggi, 20 GIU. 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Liberati

